

**REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
(ETA CONCILIA S.R.L.)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione di controversie civili e commerciali di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di parte. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo di Conciliazione ETA CONCILIA SRL, che ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

L'Organismo si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D. Lvo 4 marzo 2010 n.28, **al D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013** e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.

**TITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO**

ARTICOLO 2 – SEDE DELL'O.D.C.

L'O.d.C. ETA CONCILIA SRL svolge le sue funzioni presso la sua sede in Sulmona, Via Galileo Galilei n. 2, tel./fax 0864-52255, e-mail etaconcilia@pec.arc.it P. IVA 01828380665 e presso le sedi secondarie e/o operative tempestivamente comunicate al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 3 -SEGRETERIA

L'O.d.C. si avvale di personale dipendente (Segretario) per svolgere compiti di segreteria. Detto personale ha l'obbligo della riservatezza ed è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto a lui divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

ARTICOLO 4 – COMPOSIZIONE DELL'O.D.C.

L'O.d.C. è composto dai soci della ETA CONCILIA SRL.

Al suo interno, ETA CONCILIA SRL elegge il Presidente e il Vicepresidente dell'Organismo di Conciliazione.

ARTICOLO 5 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente (e in sua assenza il Vicepresidente) rappresenta l'O.d.C., convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; nomina i mediatori, decide sulle istanze di ricsuzione e sulle richieste di astensione e svolge tutti i compiti attribuitigli dal regolamento dell'Organismo.

ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo, provvede alla custodia dei relativi Registri ed è responsabile della custodia e conservazione dei fascicoli di ciascun provvedimento.

Il Segretario dell'Organismo di Conciliazione amministra il servizio di mediazione. Deve essere e apparire imparziale, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Il Segretario tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Il fascicolo relativo a ogni procedimento è conservato per tre anni successivi alla chiusura della procedura.

Il Segretario verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento, **il rispetto della competenza territoriale** e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione; annota la domanda nell'apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che potrà essere assistita da un avvocato;
- all'altra parte o alle altre parti, l'avvenuto deposito della domanda di mediazione e il nominativo del mediatore designato, invitandola/e a partecipare all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, **con la presenza e l'assistenza obbligatoria di un avvocato**, e a depositare nel termine dei 3 giorni dalla data dell'incontro, presso la Segreteria, una memoria scritta contenente documenti producibili e non segreti e/o informazioni ritenute utili ai fini del procedimento, precisando che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, sec. comma, c.p.c. e, nei casi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 n. 69 così come emendato modificato dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. *decreto del fare*), convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 condannerà la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco e indicarlo nel momento del deposito dell'istanza. L'indicazione congiunta del mediatore non è comunque vincolante per la designazione dello stesso da parte dell'organismo di conciliazione.

ARTICOLO 7 – COMPITI DELL'O.D.C.

L'O.d.C. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo alla valutazione del Presidente per l'approvazione.

L'O.d.C. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell'O.d.C. .

L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) tenere il Registro degli affari di conciliazione;
- c) esaminare le richieste di conciliazione qualora queste evidenzino problemi inerenti la loro ammissibilità o il valore della controversia;
- d) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- e) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite o il Mediatore, in corso di procedimento, abbia individuato un valore reale maggiore di quello dichiarato dalle parti.

ARTICOLO 8 – ELENCO DEI MEDIATORI

L'O.d.C. si avvale di un Elenco composto da almeno 7 mediatori specializzati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore per l'Organismo stesso.

La suddetta dichiarazione è revocabile con preavviso di almeno 2 mesi. Dallo scadere dei 2 mesi decorre il termine di 6 mesi per l'O.d.C. per ripristinare il numero dei mediatori.

L'O.d.C. deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

ARTICOLO 9 – IL MEDIATORE

Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la sua composizione. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

I requisiti, i limiti e le modalità per l'iscrizione all'Elenco dei mediatori dell'O.d.C. sono stabiliti nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico per conciliatori allegato al presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'O.d.C. frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco è subordinata a una valutazione del candidato e dei suoi requisiti a opera del Presidente dell'O.d.C..

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'O.d.C. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, se intende accettare l'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve informare immediatamente l'O.d.C. e le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò possa non influire sulla correttezza nei confronti delle parti.

L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.

In virtù dell'art. 16 comma 4-bis del D. Lgs. N. 28/2010, gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis del codice deontologico forense.

Il Mediatore deve:

- aver frequentato con esito positivo un corso specifico di formazione per mediatore e conciliatore che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta dal Responsabile del registro a norma dell'art. 10, co. 5, d.m. 222/2004 e dal decreto 18.10.2010 n. 180 emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 145/2011 e precisamente una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;
- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi;
- non aver riportato condanna a pena detentiva anche per contravvenzione negli ultimi due anni;
- non aver riportato condanne a pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento nei due anni precedenti a far data dalla definitività della sanzione. Nel caso di sospensione il termine è elevato a cinque anni a decorrere dalla fine della esecuzione;

- non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione.

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti è, in via cautelare, con delibera dell'O.d.C., immediatamente sospeso dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro Mediatore all'uopo designato.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

ARTICOLO 9-BIS – TIROCINIO

Ai sensi dell'articolo 4 del DM 145/2011 l'Organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente il tirocinio assistito di cui all' art. 4 comma 3, lettera b del DM 180/2010. Il tirocinio assistito è regolato con le seguenti modalità :

- a) il tirocinio assistito è consentito previa richiesta scritta, da formulare a cura dell'interessato, presso la segreteria dell'Organismo di conciliazione;
- b) ogni tirocinante ha diritto a partecipare a non meno di due sessioni ogni mese;
- c) la Segreteria dell'Organismo, avvisa volta per volta il tirocinante delle date e degli orari degli incontri di mediazione già fissati ove lo stesso ha diritto a partecipare, evitando che durante ogni sessione (congiunta o individuale) siano presenti più di due tirocinanti;
- d) la presenza del tirocinante al singolo incontro di mediazione è attestata e certificata dal mediatore responsabile della procedura di mediazione con apposita dichiarazione sottoscritta dallo stesso;
- e) nella dichiarazione di cui al precedente punto d), il mediatore responsabile è tenuto a indicare e certificare : i dati identificativi completi dell'Organismo di conciliazione e del procedimento con il numero di protocollo; l'indicazioni delle parti e della materia trattata; la data dell'incontro di mediazione e l'attività alla quale il tirocinante ha assistito;
- f) l'attestazione è rilasciata dal mediatore responsabile in duplice originale. Un originale è consegnato al tirocinante. L'altro originale è custodito presso la Segreteria dell'Organismo di conciliazione;
- g) il tirocinante deve comunicare preventivamente alla Segreteria la presenza di eventuali cause di incompatibilità o inopportunità a partecipare alla procedura di mediazione ove è prevista la sua presenza;
- h) il tirocinante ha diritto ad assistere ad ogni fase del procedimento di mediazione senza interferire con l'operato del mediatore;
- i) il mediatore nominato può segnalare alla Segreteria dell'Organismo la presenza di particolari ragioni legati alla privacy delle parti coinvolte nella mediazione stessa che suggeriscono la non inclusione dei tirocinanti nelle attività da svolgere all'interno del procedimento;
- j) al tirocinante si estendono tutti gli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza previsti per il mediatore responsabile della procedura in quanto compatibili. E' altresì fatto obbligo al tirocinante di rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico allegato al presente regolamento.

TITOLO III PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

ARTICOLO 10 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione **ETA CONCILIA SRL**, con sede in Sulmona (AQ), Via G. Galilei n. 2, P. Iva 01828380665, tel./fax 0864-212442 - 210063, e-mail etaconcilia@pec.arc.it.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga: l'indicazione dell'organismo adito; i dati identificativi delle parti tra cui il domicilio a cui inviare le comunicazioni (eventuale fax e indirizzo e-mail); una sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e delle ragioni della pretesa; copia, laddove esistente, della clausola di conciliazione; l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione ma solo se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte .

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite, e infine riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'O.d.C.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'art. 12 del Decreto n. 222/2004; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

ARTICOLO 11 – NOMINA DEL MEDIATORE

Il mediatore è designato dal Presidente dell'O.d.C. (o, in sua assenza o impossibilità dal Vicepresidente) dell'O.d.C tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione, seguendo i principi indicati nel presente regolamento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Presidente può nominare uno o più mediatori ausiliari. La nomina di mediatori ausiliari non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione.

Per ciascun procedimento il mediatore viene designato dal Presidente (o, in sua assenza o impossibilità dal Vicepresidente) dell'O.d.C tenendo conto della nazionalità delle parti, del luogo in cui si svolge la procedura, delle specifiche competenze professionali e di aggiornamento dello stesso mediatore ed, eventualmente, delle competenze tecniche di settore che possano essere d'aiuto al buon esito dell'attività affidata al medesimo.

Ai sensi dell'art. 3 lettera B del D.M. 145/2011 gli affari di mediazione vengono assegnati secondo criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

Se le parti richiedono all'O.d.C, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, il Presidente, se accoglie l'istanza, nominerà un altro mediatore delegando la Segreteria alla comunicazione alle parti e al precedente mediatore. Il Presidente provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato si dimetta dall'incarico nel corso del procedimento.

Quando l'istanza di sostituzione riguardi lo stesso Presidente che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Vicepresidente che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Presidente.

ARTICOLO 12 – INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.d.C., o presso la sede secondaria e/o operativa ove indicata dall'istante o dalle parti congiuntamente all'atto del deposito della domanda di mediazione.

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 28/2010 va presentata presso la sede dell'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Per singoli atti del procedimento, le parti possono concordarne lo svolgimento in luogo diverso dalle sedi dell'O.d.C, previo consenso del mediatore incaricato.

Il primo incontro tra le parti e il mediatore deve essere fissato entro **30 giorni** dal deposito della domanda di mediazione.

Le parti, **con l'assistenza obbligatoria di un avvocato**, partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito di necessari poteri. Le stesse sono libere di farsi assistere da consulenti o da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario che ogni parte comunichi alla Segreteria, entro 3 giorni dalla data dell'incontro, chi sarà presente e i relativi poteri.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti prima congiuntamente e poi separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Il mediatore, deve formulare la proposta allorché tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento. L'istanza deve essere avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, e di essa, entro lo stesso termine, debbono essere informate tutte le parti.

La formulazione della proposta da parte del mediatore è sempre subordinata alla acquisizione da parte sua di elementi sufficienti in merito alla controversia e ad una sua ipotetica soluzione.

Il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Le parti, congiuntamente, possono chiedere che al termine della mediazione, la formulazione della proposta venga fatta da altro mediatore iscritto all'O.d.C e nominato all'uopo dal Presidente. L'intervento del diverso mediatore chiamato a formulare la proposta non comporterà per le parti spese o indennità aggiuntive.

Quando la conciliazione è condizione di procedibilità, prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che, qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola altresì al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente dello stesso periodo, e al versamento in favore dell'erario di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto. Il rimborso alla parte soccombente in giudizio riguarderà anche le indennità di mediazione e il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Il mediatore deve informare altresì le parti che, laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati.

La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli oneri in eguale misura. Il compenso di detti

tecnici ausiliari verrà liquidato dal Presidente, su proposta del mediatore, e comunque in misura non superiore al 50 % delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività.

ARTICOLO 13 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Se si è raggiunto un accordo amichevole o se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, questi forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. **Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.**

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo del loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore redige verbale contenente la proposta, se è stata formulata e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere.

Se la conciliazione non riesce per mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lettera A del D.M. 145/2011 nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010.

L'originale del verbale è depositato presso la Segreteria dell'O.d.C. e una copia sarà rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi spesa o natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'O.d.C.

ARTICOLO 14 – INDENNITA'

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'unità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, oltre alle spese necessarie per la convocazione delle parti.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A oltre riportata.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può esser aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (ai sensi dell'art. 5 lettera A del D.M. 145/2011) in caso di successo della mediazione;

- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 modificato e integrato dal decreto 18 ottobre 2010 n. 180.
- d) ai sensi dell'art. 5 lettera B del D.M. 145/2011 nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 modificato e integrato dal decreto 18 ottobre 2010 n. 180, rispetto agli importi indicati nella tabella A del citato D.M. 180/2010 sopra riportata, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla successiva lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla precedente lettera b);
- e) ai sensi dell'art. 5 lettera C del D.M. 145/2011 deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della precedente lettera c) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'art. 5 lettera D del D.M. 145/2011 qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Presidente dell'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti tramite la segreteria. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo della indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Ai sensi dell'art. 5 lettera E del D.M. 145/2011 le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

L'attestazione dell'eventuale mancata adesione alla mediazione ad opera della controparte viene rilasciata gratuitamente dalla segreteria, ferme restando le spese di avvio e di notifica.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per Organismo di Mediazione.

Ai sensi dell'art. 5 lettera F del D.M. 145/2011 gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A del DM 180 / 2010, sono derogabili.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 modificato e integrato dal decreto 18 ottobre 2010 n. 180

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 13 del Decreto 180/2010, per le conciliazioni relative a materie facoltative restano fermi gli importi di cui alla tabella A allegata al citato Decreto 180/2010 oltre riportata.

Si precisa che per le mediazioni obbligatorie si fa riferimento alla tabella A del D.M. 180/2010.

Le spese di avviamento della procedura di conciliazione sostenute dalle parti, saranno interamente attribuite e trattenute dall'O.d.C mentre l'importo relativo alle restanti indennità per il servizio di conciliazione verranno attribuite per il 40 % all'O.d.C e per il 60 % al mediatore.

L'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni 3 anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.

ARTICOLO 15 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Né l'O.d.C né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della procedura di mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 16 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non può avere durata superiore a **3 mesi** dal deposito della domanda di conciliazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 – DEROGABILITA'

Qualunque disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti e del mediatore designato sempre che ciò non violi le disposizioni di legge dettate per la procedura.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti dai D.Lgs. 28/2010, D.M. n. 180/2010, D.M.

145/2011, **D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare)**, convertito nella **Legge n. 98 del 9 agosto 2013** e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 20 – TARIFFE -

La fruizione del servizio di Conciliazione fornito dall'O.d.C nell'ambito delle procedure di Conciliazione disciplinate dal D.Lgs. 17/1/2003 n. 5 e relative norme attuative è conforme a quella disciplinata dal D.M. 23/7/2004 n. 223, costituente parte integrante del presente Regolamento di Procedura e per i procedimenti disciplinati da tale normativa. Come anticipato nel precedente articolo 14 del presente regolamento, L'O.d.C, per mezzo del suo Presidente, è comunque libero di apportare discrezionalmente eventuali riduzioni nelle tariffe indicate ove le condizioni lo richiedano o lo consentano, comunicandone preventivamente la decisione al mediatore designato.

Tabella A		
Valore della lite		(per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	-	Euro 65
da Euro 1.001	a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001	a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001	a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001	a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001	a Euro 250.000	Euro 1000
da Euro 250.001	a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001	a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001	a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	-	Euro 9.200